

# LA COSTITUZIONE SICILIANA DEL 1812

© di Angelo Grimaldi

Sotto l'influenza inglese, il 19 luglio 1812, il parlamento siciliano, riunito in sessione straordinaria, votava gli articoli «base» della nuova costituzione. La costituzione siciliana, insieme a quella spagnola, può essere considerata una esperienza costituzionale importante. Secondo Sciacca<sup>1</sup>, è necessario rimarcare le differenze sostanziali tra le due «carte». Mentre quella spagnola pare rivendicare l'ideologia politica del 1789, battendo l'accento sul potere legislativo, quella siciliana, di modello inglese, pur inserita tra le «innovatrici», costituisce una sorta di apertura verso i successivi esperimenti tra Direttorio e Restaurazione. E ciò non solo in virtù della sua palese moderatezza, ma anche per i suoi contenuti «compromissori», tipici delle costituzioni restaurate. Non c'è, infatti, alcun riferimento alla sovranità nazionale, e l'attenzione si punta maggiormente sull'esecutivo.

I due modelli di «carte» sono da leggere in relazione ai due diversi tipi di costituzionalismo. Inglese e francese, la cui differenza sostanziale è appunto da ricercare nelle diverse finalità politiche. Il sistema inglese, liberal-moderato, sottolineava infatti la supremazia del potere esecutivo, quello francese, «giacobino», considerava prevalente il potere legislativo, concetto espresso già nella costituzione monarchica del 1791 e, ancora di più, nella costituzione del 1793.

La Costituzione siciliana del 1812, fortemente voluta dagli inglesi e scritta per i baroni siciliani, con uno sguardo rivolto al modello inglese, rispondeva alle aspirazioni indipendentistiche siciliane dal Regno di Napoli, ma anche agli interessi economico-sociali degli aristocratici dell'isola.

La Costituzione del 1812 ha carattere pattizio e, come tutti i contratti, esprime gli interessi e le prerogative delle parti contrattuali (gli inglesi, i baroni siciliani, il re e sullo sfondo la Chiesa Cattolica). Il re svolse un ruolo decisivo in quanto espresse su ogni articolo proposto dal parlamento il placet o il vetat. Dunque, non fu una Costituzione imposta al re e non fu una Costituzione octroyée (ottriata).

---

<sup>1</sup> E. Sciacca, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania, Bonanno, 1962, pp. 12-15.

Alla Costituzione siciliana del 1812 viene generalmente riconosciuto l'attributo di "liberale". Se per "liberale" intendiamo un documento fondato sulla separazione dei poteri costituzionali e su un'effettiva limitazione dei poteri del sovrano, allora possiamo considerare liberale la Costituzione del 1812. Qui, però, fra i corpi costituzionali, rispetto all'esperienza inglese, non è protagonista la borghesia, dunque, costituzione liberale non può assumere il significato di costituzione borghese, ma può dirsi costituzione aristocratica.

I contrasti tra baroni e re, esplosi con la convocazione del parlamento nel 1810, si acuirono con l'arresto di cinque esponenti del partito aristocratico. Nel frattempo, i baroni siciliani trovarono una "non disinteressata" protezione inglese; in questo senso una svolta si ebbe con la nomina a plenipotenziario del governo siciliano di Lord Bentinck, autorevole esponente del partito wigh. Il re fu allontanato da Palermo, il principe Francesco fu nominato vicario generale e il parlamento fu incaricato di predisporre una costituzione sul modello inglese (l'opera di Blackstone<sup>2</sup> fece da guida per i costituenti, ma non mancarono i contrasti tra i baroni sull'interpretazione dei principi). Non sono pochi a sostenere che alla fine, leggendo il testo costituzionale siciliano, di costituzione inglese rimane ben poco. Ma vediamo più da vicino per quale motivo.

L'ordinamento giuridico inglese si è costituito attraverso una graduale esperienza costituzionale che ha dato vita nei secoli a documenti scritti che consacrano le libertà degli uomini. La costituzione inglese è il risultato di difficili rapporti politici tra diversi corpi costituzionali che in modo pragmatico hanno tentato di tradurre in termini giuridici l'esigenza di garantire diritti di proprietà e libertà nei rapporti spesso conflittuali con i sovrani inglesi. Sono le libertà conquistate dai baroni attraverso documenti feudali di carattere pattizio e particolaristico. Nel Seicento, si rafforza e si consolida il peso politico della borghesia e il parlamento rappresenta già gli interessi della borghesia e dell'aristocrazia terriera di fronte al re. Il sistema si evolve verso la monarchia parlamentare quando il parlamento diventa l'unico vero detentore del potere legislativo, mentre il potere del re si svuota politicamente e diventa puramente formale. Il parlamento ormai determina l'indirizzo politico attraverso i ministri: all'inizio uomini legati da un rapporto di fiducia con il re, ma quando il parlamento sarà convocato regolarmente ogni anno, ciò permetterà una sua maggiore influenza

---

<sup>2</sup>W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, London, 1765-69 in [www.avalon.law.yale.edu](http://www.avalon.law.yale.edu)

sull'indirizzo politico a tal punto che sarà necessario che i ministri siano uomini di sua fiducia<sup>3</sup>.

RIVISTA DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE DEL RISORGIMENTO

---

<sup>3</sup>L'aristocrazia terriera, la nuova nobiltà dei pari, aveva ben poco di feudale: essa considerava la terra non tanto come la base di un potere politico indipendente, quanto come una ricchezza da sfruttare; per questa ragione si allea con la borghesia commerciale ed investe capitali sia nella terra che nel commercio internazionale, reciprocamente la nascente borghesia investe anche sulla terra, che viene considerata come capitale che rende [...] Il parlamento dominato dalla aristocrazia terriera sia nei Comuni che nella Camera dei Lords, è dunque un parlamento che esprime già gli interessi complessivi della borghesia [...], G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, 1979, pag. 76;